



# COMUNE DI GRIANTE

Provincia di Como

Via Brentano, 6 – 22011 Griante – C.F. e P.IVA 00486580137

## ORDINANZA N. 3 DEL 5 FEBBRAIO 2016

### **DIVIETO DI CONFERIMENTO E/O DEPOSITO DI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DI NON RESIDENTI**

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 16.05.2014, disciplinante l’applicazione della tassa rifiuti (TARI);

RILEVATO che, in alcune zone del territorio comunale, si registra, da qualche tempo, un anomalo ed eccessivo conferimento di rifiuti nei cassonetti ivi presenti;

ATTESO che agli Uffici Comunali sono altresì pervenute varie segnalazioni circa il deposito di rifiuti solidi urbani da parte di persone non residenti a Griante, in quanto tali non soggette alla tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che detta situazione, oltre a comportare un accresciuto volume di rifiuti da gestire, con conseguente aumento dei costi relativi al conferimento del materiale indifferenziato in discarica, dà luogo a fenomeni di degrado urbano e rischia di compromettere le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi;

CONSIDERATO, in aggiunta a quanto sopra, che l’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all’osservanza di principi generali e deve essere rispettoso delle esigenze di pianificazione economica e territoriale;

RITENUTO, alla luce delle suesposte considerazioni, di dover intervenire con urgenza mediante adozione di specifici provvedimenti atti a garantire una corretta gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, prevenendo situazioni di degrado ambientale e scongiurando rischi di sorta per la salute pubblica;

RITENUTO, in detto contesto, di dover vietare il conferimento di rifiuti nei contenitori dislocati sul territorio comunale da parte di NON residenti nel Comune di Griante, nonché di operatori economici che NON hanno attività insediate nel Comune di Griante ovvero di coloro che non sono soggetti passivi TARI e, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi relativi al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che il deposito di rifiuti al di fuori degli appositi cassonetti equivale ad “abbandono rifiuti”, sia per i NON residenti che per i residenti, fattispecie già sanzionata

dall'art. 255 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00;

VISTI:

- Il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
- Il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- Il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;
- La legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

## ORDINA

- 1) Il **divieto assoluto** di conferimento e/o deposito di rifiuti di qualsiasi natura sul territorio comunale, da parte di coloro che NON sono residenti a Griante ovvero non risultano soggetti passivi TARI e, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.
- 2) Il **divieto assoluto** di deposito e/o abbandono di rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi cassonetti dislocati sul territorio comunale.

## AVVERTE

che l'inosservanza delle presenti disposizioni comporterà l'applicazione, a carico dei trasgressori, delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00), fatte salve le ulteriori previsioni di cui all'art. 255 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di da € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00),

## DISPONE

- 1) Che il personale di Polizia Locale effettui appositi servizi di vigilanza e controllo, al fine di garantire la puntuale osservanza della presente ordinanza.
- 2) Che il medesimo personale provveda altresì all'accertamento e all'irrogazione delle eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori.
- 3) Che il presente provvedimento sia notificato alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e affissione di pubblici avvisi nei luoghi pubblici.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Como ovvero ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,





entro il termine, rispettivamente, di giorni 30 e 60, decorrenti dalla data di pubblicazione.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Nicola Venturo

*Nicola Venturo*

*N*